

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI SPAZI CONDOMINIALI, DEGLI EDIFICI IN GESTIONE AD ACER MODENA, DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL COSI' DETTO SUPERBONUS 110% MEDIANTE SCONTO DEL CORRISPETTIVO AI SENSI DELL'ART. 121 C. 1 LETTERA A) DELLA LEGGE 17.07.2020 N. 77 E SS.MM.II. NONCHE' EVENTUALMENTE RICORRENDO ANCHE AD ALTRI BONUS FISCALI – INTERVENTI CONDOTTI CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IN DATA 11.10.2017 (G.U. N. 259 DEL 06.11.2017) - CUP I97H21004800003 - CIG 896866694F**

### **RISPOSTE A QUESITI e CHIARIMENTI**

---

#### QUESITO N. 01

Con riferimento alla presente procedura, si pone il seguente quesito: visto l'art. 5 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che, il concorrente che risulterà aggiudicatario di uno stralcio, in caso di aggiudicatari inferiori a 6 o di numero insufficiente di partecipanti alla procedura di gara o qualora ci sia un'insufficiente numero di offerte giudicate idonee, non potrà esimersi dalla fase 1 dei fabbricati non aggiudicati (quindi della progettazione) ma non sarà chiamato ad occuparsi della fase 2 di detti stralci, tutt'al più potrà vedersi ridotto proporzionalmente alla quota degli stralci di fase 1 assegnati obbligatoriamente, la quantità di fabbricati di fase 2 già aggiudicati. Tuttavia i fabbricati con criterio di fase 2 degli stralci non aggiudicati, potranno essere aggiudicati solo successivamente, nel caso in cui i termini di avanzamento e completamento degli interventi venissero prorogati da disposizione di legge di almeno 12 mesi, e qualora gli stessi aggiudicatari/appaltatori richiedano alla Stazione Appaltante (quindi senza nessun tipo di obbligo) anche la stipula dei contratti discendenti da accordo quadro per i fabbricati di fase 2. Si resta in attesa di riscontro e con l'occasione si porgono distinti saluti.

#### RISPOSTA A QUESITO N. 01

Innanzitutto deve distinguersi fra fabbricati di **fase 1** (i cui interventi dovranno essere portati a termine entro la scadenza del 31/12/2023 con il 60% di avanzamento al 30/06/2023), ed i fabbricati di **fase 2** (i cui interventi dovranno venire assunti dagli appaltatori soltanto qualora intervengano provvedimenti legislativi di proroga dei termini di ultimazione di almeno 12 mesi, quindi fino ad almeno il 31/12/2024); altra cosa invece sono le fasi di esecuzione degli interventi che dovranno comunque essere tutte eseguite da parte dell'appaltatore, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di decidere di non dare attuazione a taluni interventi una volta completata la progettazione degli stessi, ed in tali casi la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente il compenso per la progettazione all'appaltatore.

Qualora quindi non tutti i 6 stralci di fabbricati vengano aggiudicati, i fabbricati di **fase 1** degli stessi stralci di fabbricati non aggiudicati saranno suddivisi fra gli aggiudicatari degli stralci di fabbricati aggiudicati; dagli stessi stralci saranno tuttavia stralciati i fabbricati di **fase 2** in misura proporzionale ai fabbricati di **fase 1** aggiunti, così che l'entità complessiva dello stralcio non abbia a subire sostanziali modifiche;

Si precisa poi che il comma 8 ter dell'art. 119 del D.L. 34/2020, aggiunto dalla Legge di bilancio 2022, ha previsto la estensione del termine di ultimazione per gli interventi all'interno del cratere del sisma 2012 al 31.12.2025 con integrale aliquota di detraibilità al 110%, pertanto nel caso tutti i 6 stralci vengano aggiudicati, tenuto conto che l'incidenza dei fabbricati appartenenti al cratere è approssimativamente del 50%, già potrà

trovare applicazione la previsione per cui debbano venire effettuati anche gli interventi dei fabbricati di **fase 2** ed in tali condizioni ciò costituirà quindi un obbligo per gli appaltatori; qualora invece non tutti i 6 stralci vengano aggiudicati e si proceda, quindi, alla redistribuzione fra gli stralci aggiudicati degli interventi di **fase 1** la programmazione degli interventi stessi potrà avvenire anticipando l'avvio degli interventi al di fuori del cratere, e posticipando l'avvio degli interventi all'interno del cratere del sisma usufruendo quindi del maggior termine al 31.12.2025; sarà pertanto effettivo l'obbligo di esecuzione degli interventi in relazione ai fabbricati di **fase 1**, mentre per i fabbricati di **fase 2** verrà a cadere l'obbligo alla esecuzione degli interventi e ciò rimarrà nella facoltà dell'appaltatore in accordo con la Stazione Appaltante.

---

#### QUESITO N. 02

Si chiede conferma che, qualora il concorrente non sia in possesso dei requisiti di progettazione, possa "indicare" un progettista esterno in possesso dei relativi requisiti, senza pertanto doverlo necessariamente associare in RTI

#### RISPOSTA A QUESITO N. 02

Il tema è sviluppato all'art. 12 del Disciplinare di Gara, ed è stabilito che qualora il concorrente non sia in possesso di idonea qualificazione SOA per la progettazione deve soddisfare i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione mediante ricorso a raggruppamento temporaneo e/o ad avalimento; ciò ovviamente "indicando" nella modulistica di gara la composizione della compagine di concorrenti, ma costituendosi comunque nelle forme di legge riportate al punto 12.2.

---

#### QUESITO N. 03

Con riferimento alla presente procedura, si pone il seguente quesito: ritenuto che secondo l'art. 5 del Disciplinare di gara, il concorrente che risulterà aggiudicatario di uno stralcio, in caso di aggiudicatari inferiori a 6 o di numero insufficiente di partecipanti alla procedura di gara o qualora ci sia un'insufficiente numero di offerte giudicate idonee, non potrà esimersi di eseguire i fabbricati con indice di priorità "FASE 1" degli stralci non aggiudicati con conseguente stralcio dei fabbricati già aggiudicati con indice di priorità "FASE 2" in misura proporzionale ai fabbricati con indice di "FASE 1" aggiunti, si chiede conferma che l'aggiudicatario (o gli aggiudicatari se più di uno ma sempre minori di 6) sarà obbligato all'esecuzione di fabbricati di fase 1 degli stralci non aggiudicati solo nel limite dell'importo complessivo dello stralcio aggiudicato o nel range di importi che vanno dal valore dello stralcio più piccolo (16.990.500,00 Euro) al valore dello stralcio più grande (22.802.000,00 Euro) o comunque senza subire sostanziali modifiche. Si resta in attesa di cortese e sollecito riscontro in merito e con l'occasione si porgono distinti saluti.

#### RISPOSTA A QUESITO N. 03

Si conferma quanto riportato nel quesito nel caso vengano a verificarsi tali evenienze, ferma restando la possibilità di superare i limiti numerici ed economici degli stralci previo accordo fra Stazione Appaltante ed Appaltatore; si informa inoltre che è allo studio una rimodulazione della composizione degli stralci al fine di riequilibrarli alla luce della modifica introdotta dal comma 8 ter dell'art. 119 del D.L. 34/2020, aggiunto dalla Legge di bilancio 2022, che prevede la estensione del termine di ultimazione per gli interventi all'interno del cratere del sisma 2012 al 31.12.2025 con integrale aliquota di detraibilità al 110%; qualora quindi si proceda a tale rimodulazione verrà data opportuna comunicazione, e si procederà altresì alla estensione del termine per la presentazione delle offerte; gli Operatori Economici interessati sono quindi invitati a mantenere monitorata la sezione Comunicazioni della procedura di gara.

---

#### QUESITO N. 04

Si chiede a codesta Amministrazione di voler inserire, tra le modifiche alla lex specialis necessarie per via delle intervenute recenti disposizioni legislative in materia di superbonus, anche la facoltà, per le imprese concorrenti, di "indicare" il progettista esterno ai sensi e nei termini ben definiti dalla normativa in vigore (es.: art. 59, comma 1bis, del D.Lgs. 50/2016; art. 92, comma 6, del DPR 207/2010) e dalla giurisprudenza.

Tale soluzione oltre ad essere, come detto, espressamente riconosciuta e normata dal legislatore, favorirebbe, in alternativa al ricorso all'avvalimento od all'associazione in RTI, l'ampliamento del numero delle imprese partecipanti (alla luce, ad esempio, dell'assenza di responsabilità solidale e/o di esposizione finanziaria in tema di cauzioni in capo al progettista "indicato").

#### RISPOSTA A QUESITO N. 04

~~Ad integrazione della risposta al quesito 02, si conferma che, pur non essendo riportata all'Art. 12 del Disciplinare di Gara, la facoltà di "indicare" il progettista ai sensi dell'Art. 59 c. 1 bis del D.Lgs. 50/2016, è ricomprendibile fra le forme di legge ammesse al pari del RTI e dell'Avvalimento; in tal caso il progettista dovrà in ogni caso essere in possesso e dimostrare il possesso sia dei requisiti generali che dei requisiti speciali richiesti, al pari delle altre forme di partecipazione; lo stesso tuttavia, non essendo associato, non ricoprirà il ruolo di Appaltatore per cui esso non sarà tenuto alla responsabilità solidale, alle garanzie provvisoria, definitiva, c.a.r., rata di saldo, postuma decennale, di garanzia della performance, ecc.; inoltre nel caso di "RTP indicato" ad esso non risulta applicabile il requisito del possesso dei requisiti e della esecuzione maggioritaria in capo al progettista mandatario. (vedasi al riguardo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sez. V, 21.08.2020 n. 5164); rimangono in ogni caso richieste le coperture assicurative previste per i soggetti che svolgeranno i servizi di ingegneria ed architettura e per i soggetti che effettueranno le asseverazioni di congruità ed i visti di conformità.~~

---

#### QUESITO N. 05

Si chiede come comportarsi in sede di rilascio della "dichiarazione integrativa" Mod.A2 ove, al punto p), si dichiara di allegare il "certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi" il cui rilascio però non è previsto.

#### RISPOSTA A QUESITO N. 05

~~Trattasi di refuso nel Mod. A2; si conferma quindi che non è prevista l'effettuazione del sopralluogo in affiancamento a personale della Stazione Appaltante, e quindi non è previsto alcun rilascio di attestazione di sopralluogo; pertanto nella modulistica citata i concorrenti potranno barrare completamente il punto p), e qualora anche lo lascino non barrato non verrà ritenuto come facente parte delle dichiarazioni del Mod. A2; si precisa altresì che i concorrenti sono comunque tenuti ad effettuare autonomamente sopralluogo ai luoghi di esecuzione degli interventi al fine di prendere piena consapevolezza delle condizioni di esecuzione.~~

---

**N.B. a seguito della revisione del Disciplinare di Gara in ordine anche alle materie di cui ai quesiti sopra riportati si annullano le risposte fornite al fine di evitare incongruenze o disallineamenti con le nuove previsioni del Disciplinare stesso a cui si invita a fare riferimento per i medesimi argomenti; resta valida la possibilità di formulare ulteriori richieste di chiarimento nei termini previsti dal Disciplinare.**

---

#### QUESITO N. 06

Buongiorno, il documento "03 6-Compensi\_professionali.pdf.p7m" a pag. 4 fa riferimento a cinque Allegati in cui sono meglio dettagliati i compensi per ACER e per l'aggiudicatario e, immagino, anche le prestazioni svolte da ciascuno; non sono riuscito a trovarle questi Allegati nella documentazione sul sito: dove si possono reperire? Grazie

#### RISPOSTA A QUESITO N. 06

Si provvede a pubblicare nuovamente l'allegato "03 6-Compensi\_professionali.pdf.p7m" comprensivo dei cinque allegati mancanti.

Nel fare ammenda per l'errore materiale commesso nella generazione del file mancante degli allegati, precisiamo altresì, come precisato nel Disciplinare di Gara, che il valore economico dei compensi professionali

in capo ad ACER, riportato nei quadri economici di ciascuno stralcio, rappresenta un massimale atto a stabilire la sostenibilità degli interventi all'interno dei massimali di spesa consentiti dal "Superbonus 110%". Tuttavia dalle proiezioni effettuate tale quantificazione assumerà un valore economico sensibilmente ridotto rispetto a quanto indicato (circa il 35%).

---

#### QUESITO N. 07

Considerato quanto riportato all'articolo 5 del Disciplinare di Gara "ASSETTO E DURATA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO" si chiede nel caso in cui il numero di partecipati/aggiudicatari risulti inferiore a 6, stante l'oggettiva difficoltà per un operatore economico di effettuare le lavorazioni richieste per più lotti simultaneamente considerate anche le tempistiche ormai ridotte e la difficoltà nel reperimento in tempi brevi dei materiali e risorse necessarie; come e se verranno assegnati i lotti che risultassero senza un aggiudicatario?

#### RISPOSTA A QUESITO N. 07

Non è previsto alcun obbligo per gli aggiudicatari di assumere contratti di appalto discendenti da Accordo Quadro relativi a fabbricati diversi da quelli dello stralcio assegnato; è tuttavia facoltà degli aggiudicatari il richiedere la assegnazione di ulteriori contratti di appalto discendenti relativamente a fabbricati facenti parte di stralci eventualmente non aggiudicati.

---

#### QUESITO N. 08

Considerato quanto riportato all'articolo 5 del Disciplinare di Gara "la Stazione Appaltante potrà chiamare alla esecuzione dei medesimi interventi i concorrenti settimo ed ottavo classificati, assegnando loro secondo una rotazione ordinata gli interventi (settimo classificato – primo intervento; ottavo classificato – secondo intervento – settimo classificato – terzo intervento ; e così a seguire); i concorrenti settimo ed ottavo classificati saranno quindi tenuti ad assumere gli interventi assegnati purchè ciò avvenga con almeno 12 mesi di anticipo rispetto al termine ultimo per fruire del beneficio superbonus 110%."; Il termine risulta quindi di 12 mesi antecedenti il 30/06/2023?

#### RISPOSTA A QUESITO N. 08

Il termine è da intendersi riferito al termine per la ultimazione degli interventi, quindi 12 mesi antecedenti il 31.12.2023, o, per i fabbricati facenti parte del cratere del sisma 2012, 12 mesi antecedenti al 31.12.2025; nel caso poi dovessero subentrare nuovi termini o proroghe i 12 mesi saranno riferiti a questi ultimi.

---

#### QUESITO N. 09

Preso atto di quanto riportato all'articolo 5 del Disciplinare di Gara "Ogni aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire gli interventi relativi ad almeno il 50% dei fabbricati di fase 1 dello stralcio assegnato individuati in accordo con la Stazione Appaltante" si chiede conferma che viste le tempistiche ridotte gli edifici su cui intervenire possano essere scelti dall'aggiudicatario.

#### RISPOSTA A QUESITO N. 09

L'aggiudicatario avrà la facoltà di formulare la propria proposta alla Stazione Appaltante; questa, contemperando eventuali particolari esigenze dei Comuni proprietari, farà il possibile per confermare la proposta dell'aggiudicatario; sarà tuttavia possibile che la proposta dell'aggiudicatario possa venire soltanto parzialmente accolta.

---

#### QUESITO N. 10

Preso atto di quanto riportato all'articolo 5 del Disciplinare di Gara "Ogni aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire gli interventi relativi ad almeno il 50% dei fabbricati di fase 1 dello stralcio assegnato" si chiede conferma che nel caso in cui vengano selezionati gli edifici in Fase 1 che corrispondono anche alle zone

terremotate, questi possano essere eseguiti anziché entro il 31/12/2023, entro il 31/12/2025 insieme agli eventuali altri edifici terremotati obbligatori della Fase 2 del proprio stralcio, da concludere entro il 31/12/2025.

#### RISPOSTA A QUESITO N. 10

Tutti i fabbricati nel territorio dei comuni del cratere del sisma 2012, che possono fruire del termine al 31.12.2025, sono stati, nella revisione degli atti di progetto, spostati alla fase 2; nelle schede di progetto rese disponibili relative ad ogni stralcio ( 8.a) Stralcio A: Schede edifici [Rev. 1 – Aprile 2022] - 8.b) Stralcio B: Schede edifici [Rev. 1 – Aprile 2022] - 8.c) Stralcio C: Schede edifici [Rev. 1 – Aprile 2022] - 8.d) Stralcio D: Schede edifici [Rev. 1 – Aprile 2022] - 8.e) Stralcio E: Schede edifici [Rev. 1 – Aprile 2022] - 8.f) Stralcio F: Schede edifici [Rev. 1 – Aprile 2022]), e nel Capitolato Speciale di Appalto all'art. 4, sono specificati ed evidenziati i fabbricati che fruiscono del termine al 31.12.2025

---

#### QUESITO N. 11

Al fine di non incorrere in equivoci si chiede se è possibile mettere a disposizione un elenco degli edifici e comuni che sono da considerarsi "terremotati".

#### RISPOSTA A QUESITO N. 11

Nelle schede di progetto rese disponibili relative ad ogni stralcio ( 8.a) Stralcio A: Schede edifici [Rev. 1 – Aprile 2022] - 8.b) Stralcio B: Schede edifici [Rev. 1 – Aprile 2022] - 8.c) Stralcio C: Schede edifici [Rev. 1 – Aprile 2022] - 8.d) Stralcio D: Schede edifici [Rev. 1 – Aprile 2022] - 8.e) Stralcio E: Schede edifici [Rev. 1 – Aprile 2022] - 8.f) Stralcio F: Schede edifici [Rev. 1 – Aprile 2022]), e nel Capitolato Speciale di Appalto all'art. 4, sono specificati ed evidenziati i fabbricati che fruiscono del termine al 31.12.2025

---

#### QUESITO N. 12

Si chiede se un operatore economico possa partecipare alla procedura di gara e presentare offerta esprimendo il proprio interesse verso un unico e solo stralcio. In caso affermativo, si chiede altresì conferma che: - nel caso l'OE si aggiudichi tale stralcio, non gli verranno affidati anche ulteriori interventi e/o differenti stralci, eventualmente non assegnati. - nel caso l'OE NON si aggiudichi tale stralcio, non gli verrà assegnato alcun ulteriore intervento e/o differente stralcio, tra quelli eventualmente non affidati, intendendosi conclusa la sua partecipazione con la mancata aggiudicazione.

#### RISPOSTA A QUESITO N. 12

Il disciplinare di gara al punto 5 prevede che i concorrenti formulino la propria graduatoria di preferenza degli stralci, al fine che possa essere ad essi assegnato lo stralcio maggiormente preferito dagli stessi, fra gli stralci via via non assegnati; la natura stessa dell'Accordo Quadro è finalizzata a tale possibilità di selezionare non uno, ma più aggiudicatari (6+2 di riserva), a cui affidare poi i sei stralci che compongono l'Accordo Quadro; la graduatoria di preferenza deve essere formulata dai concorrenti compilando gli appositi spazi nel modello di Offerta Economica allegato alla documentazione di gara; all'aggiudicatario di uno stralcio non potranno poi venire affidati ulteriori stralci o ulteriori fabbricati, fatta eccezione per la possibilità che per particolari esigenze la Stazione Appaltante richieda la sostituzione di taluni fabbricati presenti nello stralcio con altri, nell'equilibrio tuttavia dell'importo complessivo; ciò non di meno è riservata facoltà all'aggiudicatario di ogni stralcio di concordare con la Stazione Appaltante i fabbricati di realizzazione obbligatoria; nell'ipotesi prefigurata dall'istante potrebbe invece verificarsi che soltanto il primo classificato, potendo vedersi aggiudicato l'unico stralcio da esso selezionato, rimanga quale appaltatore dell'Accordo Quadro, ciò in quanto potrebbe verificarsi in concomitanza l'ipotesi che anche i concorrenti classificati dalla seconda alla ottava posizione, qualora abbiano prescelto il medesimo stralcio del primo classificato, poi divengano NON aggiudicatari di alcuno altro stralcio in quanto non di loro preferenza; analogamente potrebbe accadere se non per tutti i concorrenti dal secondo all'ottavo ma per alcuni di essi; si tratterebbe quindi di un pesante snaturamento dell'Accordo Quadro; e si concretizzerebbero circostanze contrarie a quella che è stata la

volontà della Stazione Appaltante nell'individuare nell'Accordo Quadro lo strumento per conseguire una pluralità di soggetti aggiudicatari ed una pluralità di interventi sul territorio provinciale; ulteriormente si sottolinea come la Stazione Appaltante in occasione della revisione degli atti di gara sia stata sensibile ed abbia voluto tenere in considerazione le note difficoltà che sono subentrate nel mondo delle costruzioni, e, al fine di agevolare la partecipazione degli O.E. alla gara, ha, nei limiti di legge, tenuto conto delle istanze e segnalazioni provenienti dalle associazioni imprenditoriali e dai diversi O.E.; ciò tuttavia l'ipotesi prefigurata dall'istante non ritrova corrispondenza nella regolamentazione di gara per le motivazioni esposte, e qualora, come prefigurato, venga formulata preferenza per un solo stralcio, l'offerta dovrà essere esclusa, in quanto, dovendo essere resa, la graduatoria di preferenza degli stralci, nel modulo offerta economica, tale eventuale preferenza per un solo stralcio emergerà soltanto al momento dell'apertura delle offerte economiche, e quindi non potrà venire attivato l'istituto del soccorso istruttorio in quanto ciò potrebbe costituire strumento per influenzare l'esito della gara a seconda che il concorrente decida di provvedere a produrre l'integrazione, oppure decida di non provvedervi; l'esclusione dovrà avvenire anche nel caso il concorrente venga a trovarsi primo classificato, e quindi potenzialmente aggiudicatario dello stralcio da esso prescelto, in quanto comunque verrebbe a concretizzarsi una differenza di trattamento fra il primo classificato e gli altri concorrenti; SI INVITANO PERTANTO I CONCORRENTI A PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DI PREFERENZA DEGLI STRALCI.

-----

#### QUESITO N. 13

Con la presente siamo a porre il seguente chiarimento: art 51 CSA 1^ parte – Si fa riferimento al rilascio dell'attestazione di prestazione energetica legata al collaudo delle opere e alla valutazione, anche in tempi molto lunghi delle effettive prestazioni che il fabbricato raggiunge. Questo contrasta con le indicazioni del Decreto Rilancio agli articolo 119 e 121 e smi in quanto il certificato APE finale è necessario alla presentazione di SAL 100 al fine di poter accedere alle detrazioni fiscali previste e alla chiusura del procedimento di cessione del credito, che per i detti motivi, potrebbe eccedere i termini normativi previsti. Il collaudo previsto da voi ne 6 mesi successivi e passibile di ulteriori proroghe, è inoltre necessario nel caso si intervenga in ambito SISMABONUS e lo stesso deve essere prodotto alla chiusura della pratica per accedere ai bonus fiscali Si richiede di chiarire questi punti ritenendoli fondamentali ai fini fiscali. Alla luce delle difficoltà ed incertezze che il mercato dell'acquisizione dei crediti nascenti dai bonus fiscali sta al momento vivendo, si richiede di poter beneficiare di una proroga di giorni 15 anche in relazione ai termini di presentazione dei quesiti ulteriori.

#### RISPOSTA A QUESITO N. 13

La formulazione del citato art. 51 del CSA prima parte è riferita a condizioni standard che se non correttamente valutate potrebbero risultare non compatibili con le tempistiche richieste per la conclusione degli interventi e le certificazioni/comunicazioni necessarie per il conseguimento del beneficio fiscale del superbonus; fermo restando, quindi, che le operazioni di collaudo (che non interferiscono coi termini superbonus) avverranno come indicato nei termini climatico/temporali possibili, ivi compreso l'eventuale addebito all'Appaltatore dei costi di ripristino delle inadempienze eventuali a valere anche sulla cauzione definitiva e sui crediti residui sui lavori fuori superbonus qualora non adempia spontaneamente; va precisato che ai fini superbonus per la conclusione degli interventi si renderanno necessari unicamente i seguenti adempimenti (salvo altri disposti per legge o regolamentazione nazionale): il verbale di ultimazione lavori (redatto dalla DL), la contabilità analitica dei lavori secondo i prezziari di riferimento (redatta dai tecnici dell'Appaltatore e verificata dalla DL), la asseverazione di congruità delle spese (redatta dai tecnici dell'Appaltatore), il visto di conformità (redatto dal commercialista o soggetto abilitato incaricato dall'Appaltatore), l'APE post (redatto dai tecnici dell'Appaltatore), le comunicazioni ad ENEA (redatte dai tecnici dell'Appaltatore); si ritiene quindi che, giunti alla ultimazione dei lavori, gli adempimenti sopra citati possano venire adottati dalla DL e dai tecnici/commercialista incaricati dall'Appaltatore, pur in pendenza delle verifiche termografiche e dell'esito del collaudo, senza comportare aggravii sulle tempistiche complessive.

Per quanto riguarda la richiesta di proroga del termine si comunica che questa stazione appaltante con comunicazione in data 16.05.2020 già ha disposto la proroga del termine di presentazione delle offerte al

giorno 24.06.2022, ore 12:00, e del termine per la formulazione di quesiti al 13.06.2022; ciò in quanto nelle more della promulgazione del così detto “decreto aiuti” il quale dovrebbe contenere nuove diverse disposizioni riguardanti la cessione dei crediti, misure che dovrebbero dare nuovo slancio alla possibilità delle banche di acquisire i crediti fiscali derivanti dal superbonus; è stato ritenuto che ciò possa ampliare la platea dei potenziali concorrenti, favorendo quindi la massima partecipazione alla gara.

---